

**Stagione Sportiva 2019/2020****Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/01/2020****1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.****2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.****3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE****3.1 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA UNDER 15 CALCIO A 11**

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 15 gennaio 2020** alle **ore 16.00** presso il **Campo FIGC (Centro Formazione Federale U. DI PASCA)** di **POTENZA** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **VITO ALBANO** muniti del corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori), e, per chi non l'avesse già consegnato, **del certificato medico per l'attività agonistica.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate ai delegati alle attività delle Rappresentative Domenico CIAGLIA (393.4046786) o Mimmo ILVENTO (346.9658929) entro le ore 18.00 di **martedì 14 gennaio 2020** e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

FERRANTE LUCA	2005	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
MARAGNO ENRICO	2005	AEVITA
COTUGNO ANTONIO	2005	INVICTA MATERA
D'ONOFRIO PAOLO	2005	INVICTA MATERA
GALLITELLI DAVIDE	2005	INVICTA MATERA
TRICCHINELLI FRANCESCO	2005	INVICTA MATERA
ZUMPARO KEVIN	2005	INVICTA MATERA
ESPOSITO GIUSEPPE	2005	REAL METAPONTINO
FITTIPALDI GIANLUCA	2005	REAL METAPONTINO
PILIERI PASQUALE	2005	FRANCO SELVAGGI
CANCELLIERE GABRIELE	2006	MATHEOLA MATERA
FALIERO GIUSEPPE	2005	ATLETICO MONTALBANO
CIAMPA FRANCESCO	2005	HELLAS VULTURE
LUCERNATI ROMANO	2005	HELLAS VULTURE
MONACO ADAM	2005	HELLAS VULTURE
RIZZOLI NICCOLO'	2005	HELLAS VULTURE
CILIBERTI FRANCESCO	2006	LYKOS
TRILLO LUIGI	2005	LYKOS
ZACCARIA ALESSANDRO	2005	LYKOS
PELUSO DAVIDE	2006	ASSOPOTENZA
SACCENTE ANTONIO	2005	ASSOPOTENZA
LISANTI MANUEL	2005	BEATO BONAVENTURA
TOLVE ALESSIO	2005	BEATO BONAVENTURA
PIETRAFESA GRAZIANO	2006	VIRTUS AVIGLIANO
MONTANO FRANCESCO	2005	POLISPORTIVA TITO
FAVALE KEVIN	2005	JUNIOR SOCCER SKILLS



LAPICIRELLA ALESSANDRO	2005	JUNIOR CALCIO LAVELLO
SANZA MAURO	2006	JUNIOR CALCIO LAVELLO

3.2 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA UNDER 17 CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per venerdì 17 **gennaio 2020** alle ore 16.30 presso il Palasport di Marconia, per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Antonio LAVECCHIA** e all'allenatore **Luciano BLOISE**, muniti del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

BASTO Domenico	25/01/2003	ATL.POMARICO
COLAIACOVO Vincenzo	17/06/2003	ATLETICO ALIANO
DI SISTO Salvatore	01/07/2003	COM.MEDIO BASENTO
IANNICELLA Luca	03/03/2003	COM.MEDIO BASENTO
LAFIOSCA Cristian	13/11/2004	COM.MEDIO BASENTO
LAFIOSCA Salvatore	25/05/2003	COM.MEDIO BASENTO
LUCISANO Giuseppe	07/04/2004	COM.MEDIO BASENTO
TITO Ivan	27/04/2003	CSI SANT'ANTONIO
TRABACE Gianluca	18/03/2004	CSI SANT'ANTONIO
ARCHETTI Saverio	02/02/2003	FUTSAL RAPOLLA
CARAFFA Vito	08/11/2003	FUTSAL SCALERA
GRIPPO Nicolo'	18/12/2003	FUTSAL POTENZA
LICCIONE Alessandro	31/05/2004	FUTSAL POTENZA
PISANO Ludovico	27/05/2003	FUTSAL POTENZA
BERARDI Francesco	26/08/2003	GORGOGNONE
LEONE Pasquale	31/03/2003	GORGOGNONE
PIRPIGNANI Antonio	23/03/2004	GORGOGNONE
MECCA Antonello Pio	08/12/2003	MASCHITO
PROCACCI Lorenzo	14/09/2004	MASCHITO
TELESCA Paolo	25/08/2004	MASCHITO
BRANDO Giorgio	26/03/2003	MATTIA POLISCIANO MARATEA
CERNICCHIARO Ivan	23/02/2004	MATTIA POLISCIANO MARATEA
ESPOSITO Domenico	07/11/2003	MATTIA POLISCIANO MARATEA
FAFOGLIA Vincenzo	12/07/2004	COMPENS. SPORT PISTICCI
LAPELOSA Angelo	06/10/2003	COMPENS. SPORT PISTICCI
NOVELLIS Vincenzo	30/11/2004	COMPENS. SPORT PISTICCI
MACCHIAGODENA Davide	03/03/2004	REAL RUOTI
MACCHIAGODENA Francesco Pio	08/11/2004	REAL RUOTI
CHIETERA Daniele	17/01/2004	REAL TEAM MATERA
CIFARELLI Vito	21/05/2003	REAL TEAM MATERA
FATIGUSO Simone	24/11/2003	REAL TEAM MATERA
VIGGIANI Angelo	10/06/2004	REAL TEAM MATERA
GUERRIERO Giuseppe	30/06/2004	SENISE
IACOVINO Gabriele	05/01/2003	SENISE
IORIO Gerardo	05/01/2004	SENISE

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

4.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - VIGGIANO

In allegato al presente C.U., si pubblica l'elenco dei convocati dell'attività del Centro Federale Territoriale per il giorno **lunedì 13/01/2020**.

4.2 INCONTRI DI FORMAZIONE SCUOLE DI CALCIO ELITE

- **ASSOPOTENZA:** (15.1.20) Organizzazione incontro formativo presso la struttura dell'Assopotenza con il nutrizionista Dr. Mario Vista dedicato all'alimentazione dei ragazzi che svolgono attività calcistica agonistica.

- **COMPENSORIO MEDIO BASENTO:** (15.1.20 ore 19.00) Organizzazione incontro formativo presso la sede di via Meridionale 72 - Grassano con il biologo nutrizionista Dr. Francesco Dileo, dedicato a calciatori, dirigenti, genitori e tecnici, sul tema "Stile di vita e sana alimentazione nello sport".

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**** CALCIO A 5 ******COPPA PROVINCIALE SERIE D****5.1 SORTEGGI COPPA PROVINCIALE SERIE D**

Martedì 14 gennaio 2020 alle ore 18.30 presso la **Sede del Comitato Regionale Basilicata in Via Robert Mallet 1 a Potenza**, saranno effettuati i sorteggi per la definizione della prima fase della "Coppa Provinciale Serie D" di Calcio a 5.

Le Società sono invitate a partecipare.

**** RISULTATI GARE ******SECONDA CATEGORIA****GIRONE A****11^ GIORNATA DI ANDATA**

BEATO BONAVENTURA	LA FIASCA	0	1
OSFN GENZANO	SAVOIA	1	1

GIRONE C**11^ GIORNATA DI ANDATA**

VIRTUS LATRONICO	ACS 09	1	1
------------------	--------	---	---

UNDER 17**GIRONE A****5^ GIORNATA DI ANDATA**

BEATO BONAVENTURA	MELFI S.R.L.	0	2
-------------------	--------------	---	---

9^ GIORNATA DI ANDATA

S. ANGELO	PALAZZO S. E S.	0	8
-----------	-----------------	---	---

UNDER 15**GIRONE B****8^ GIORNATA DI ANDATA**

PGS D.B. D. LORUSSO	SANTAMARIA POTENZA	Referto non pervenuto	
---------------------	--------------------	-----------------------	--

9^ GIORNATA DI ANDATA

PATERNICUM	PGS D.B. D. LORUSSO	Referto non pervenuto	
------------	---------------------	-----------------------	--

SERIE D CALCIO A CINQUE**GIRONE A****5^ GIORNATA DI ANDATA**

BEATO BONAVENTURA	RUFRIA 2018	6	1
-------------------	-------------	---	---

6^ GIORNATA DI ANDATA

MARMO PLATANO	CANCELLARA	4	6
---------------	------------	---	---

6. GIUSTIZIA SPORTIVA**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Avv. Mariano COLUCCI, nella seduta del 10/01/2020, ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari:

Gare del Campionato **SECONDA CATEGORIA**

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**GARE DEL 21/12/19****GARA BEATO BONAVENTURA - LA FIASCA**

Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali e il referto arbitrale;

Premesso che il Giudice Sportivo decide esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali che, pertanto, assumono valore di "prova privilegiata" e non può avvalersi di altri mezzi istruttori;

Atteso che dal referto arbitrale si evince che al 41' del secondo tempo il Sig. Bochicchio Giuseppe, calciatore n. 9 della Società BEATO BONAVENTURA, colpiva con un pugno un avversario e dopo il provvedimento di espulsione comminatogli proferiva parole minacciose all'indirizzo del D.G.

Al termine della gara il Sig. Bochicchio Giuseppe impediva al D.G. l'ingresso negli spogliatoi mettendogli le mani sul petto e proferendo ulteriori parole minacciose.

P.Q.M.

DELIBERA

- di comminare a carico del Sig. Bochicchio Giuseppe, n. 9 della Società BEATO BONAVENTURA, la squalifica di 5 (cinque) giornate.

- **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (I INFR)

LAURENZANA SALVATORE (BEATO BONAVENTURA)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BOCHICCHIO GIUSEPPE (BEATO BONAVENTURA)

Vedi decisione G.S.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

SANTARSIERO SALVATORE (BEATO BONAVENTURA)

SILEO PIETRO (BEATO BONAVENTURA)

MARONE VITO (LA FIASCA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIPPA VITO ANTONIO (BEATO BONAVENTURA)

TANCREDI ANTONIO (BEATO BONAVENTURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZONE ALESSIO (BEATO BONAVENTURA)

TANCREDI CLAUDIO (BEATO BONAVENTURA)

DE LUCA ANDREA (LA FIASCA)

GARE DEL 22/12/19

- **SOCIETA'**

AMMENDA

EURO 10 OSFN GENZANO

Per mancato utilizzo tessere di riconoscimento plastificate.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGIOLETTI PIERGIUSEPPE (OSFN GENZANO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

GIOSA MAURIZIO (SAVOIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOGUERCIO NICOLO (OSFN GENZANO)

PISCIOTTANI GIUSEPPE (SAVOIA)

SAGARESE ALESSIO (SAVOIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUSCELLA ALESSANDRO (OSFN GENZANO)

GARE DELL' 08/01/20• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (III INFR)**

VIOLA ANTONELLO	(VIRTUS LATRONICO)
-----------------	--------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

ILICETO GAETANO MARIA	(VIRTUS LATRONICO)
INFANTINO EGIDIO	(VIRTUS LATRONICO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIULLO ARMANDO	(ACS 09)
----------------	----------

Gare del Campionato **UNDER 17****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI****GARE DEL 04/01/20**• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (I INFR)**

KAWANEH MOHAMMED	(S.ANGELO)
------------------	------------

GARE DEL 08/01/20• **SOCIETA'****AMMENDA**

EURO 20 MELFI S.R.L.
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (I INFR)**

CARRIERO SIMONE	(MELFI S.R.L.)
PROTA FRANCESCO PIO	(MELFI S.R.L.)

Gare del Campionato **SERIE D CALCIO A CINQUE****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI****GARE DEL 05/01/20**• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (II INFR)**

BITETTO LUIGI STEFANO	(CANCELLARA)
MARTONE DANIEL	(MARMO PLATANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCARINGI PIO	(MARMO PLATANO)
--------------	-----------------

7. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si riportano di seguito le delibere del Tribunale Federale Territoriale pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 65 del 9 gennaio 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

4.1 DEFERIMENTO (N. 006495/1254 pfi 18-19 MS/CS/mf del 19 NOVEMBRE 2019) A.S.D.P. REAL GRUMENTO;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota del **19 NOVEMBRE 2019**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- *La Società **A.S.D.P. REAL GRUMENTO**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente, (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente MAIORINO Nicola, come analiticamente descritte nella parte motiva; considerata l'intervenuta risoluzione dell'accordo, in precedenza raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente, di cui si dava atto nel C.U. n. 145/AA dell'11 novembre 2019*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **21 DICEMBRE 2019**, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti interessate indirizzate, dato atto della presenza della **Società REAL GRUMENTO** nella persona del **Presidente MAIORINO NICOLA** e della **PROCURA FEDERALE** in quella dell'Avv. **MICHELE SIBILLANO** e verificata l'impossibilità di procedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S.** prevista, dava corso all'audizione del **Presidente** del deferito **Sodalizio**, il quale, a giustificazione del mancato adempimento degli oneri conseguenti all'applicazione di sanzione ex **art. 32 sexies previgente C.G.S.**, evidenziava emergenze di natura economico-finanziaria e sottolineata, tuttavia, la funzione sociale dell'attività sportiva dalla Società coltivata, si rimetteva alle determinazioni del **Tribunale**.

Che l'**Avv. MICHELE SIBILLANO** per la **PROCURA FEDERALE** illustrava i motivi del **Deferimento** e formulava le seguenti richieste per:

- **La Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO, ammenda di euro 600,00 (seicento/00);**

Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** della **Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO** per i fatti negli stessi riportati ed alla stessa ascritti;

Ritenuto pregiudizialmente che le accuse, così come contestate, possano dirsi già *prima facie* acclarate, in ragione della richiesta dallo stesso **Presidente** ex **art. 32 sexies C.G.S. previgente** avanzata e del correlato accordo con la **PROCURA FEDERALE** perfezionato e pubblicato in **C.U. F.I.G.C. n. 61/AA del 29 AGOSTO 2019**, che consentano di argomentare come non risultino acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi, nei limiti che verranno di seguito esplicitati, dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di **Deferimento** riassunte;

Lette, le emergenze dell'istruttoria dalla **PROCURA FEDERALE** svolta a mezzo di acquisizione documentale e presa visione del **C.U. F.I.G.C. n. 145/AA del 11 Novembre 2019**, con il quale si dava atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo ex **art. 32 sexies previgente C.G.S.** tra la deferita **Società** e la **PROCURA FEDERALE** e reso noto con **C.U. F.I.G.C. n. 61/AA del 29 AGOSTO 2019** raggiunto, per omesso versamento nel perentorio termine dalla richiamata norma regolato, della concordata ammenda;

Accertata, alla stregua delle argomentazioni che precedono, la responsabilità della **A.S.D.P. REAL GRUMENTO** chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'**art. 4 comma 1** del **previgente C.G.S.**, (oggi trasfuso nell'**art. 6, comma 1**, del **C.G.S.** pubblicato in **C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 Giugno 2019**) in relazione alle condotte antiregolamentari al Presidente **MAIORINO NICOLA** già ascritte;

Ritenuto, tuttavia, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato, questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ritenga lecita, in ragione anche di proprio confermato orientamento **Giurisprudenziale**, l'applicazione nei confronti del **Deferito Sodalizio** di una sanzione comunque mitigata rispetto alle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** avanzate, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo dimostrato e della funzione sociale dalla Società assolta:

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, nella seduta dell'**08/01/2019** in parziale accoglimento delle richieste dal **SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. Michele Sibillano**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- Alla Società **A.S.D.P. REAL GRUMENTO** l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00);

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

4.2 DEFERIMENTO (Prot. n° 6665/1536pfi18-19/CS/ps del 21 NOVEMBRE 2019)
MONTEMURRO GIOVANNI, SERGIO GIANFRANCO GREGORIO, DE VINCENZO FRANCESCO, DE NIGRIS CARLO, SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota del **21 NOVEMBRE 2019**, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- **MONTEMURRO Giovanni**, all'epoca dei fatti presidente della società **A.S.D. Chiaromonte 84**, per la violazione dell'**art.1 bis comma 1** e dell'**art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti**, oggi trasfuso nell'**art. 2, comma 1, art. 4 comma 1 e 2, ed art. 32, comma 7, del vigente C.G.S.**, per aver consentito la partecipazione alla gara **A.S.D. Chiaromonte 84 - P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019**, valevole per il campionato Provinciale Under 17, dei propri tesserati sig.ri De Vincenzo

Francesco e De Nigris Carlo, nonostante gli stessi fossero squalificati, ed utilizzando le generalità di altri calciatori, ovvero dei sig.ri Orofino Giuseppe e del sig. Trupa Domenico, effettivamente tesserati per la società A.S.D. Chiaromonte 84 ma di fatto assenti;

- **SERGIO Gianfranco Gregorio**, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell'art.1 bis comma 1 e dell'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 4 comma 1 e 2, ed art. 32, comma 7, del vigente C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Chiaromonte 84 in occasione della gara A.S.D. Chiaromonte 84 - P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, inserendo nella distinta di gara dallo stesso sottoscritta e consegnata all'arbitro, il nominativo di due calciatori assenti, più precisamente dei sig.ri Orofino Giuseppe e Trupa Domenico, al fine di consentire l'impiego effettivo nell'incontro, con l'utilizzo di non veridiche generalità, di due calciatori squalificati, sig.ri De Vincenzo Francesco e De Nigris Carlo;
- **DE VINCENZO Francesco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell'art. dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1, del vigente C.G.S., per aver preso parte alla gara A.S.D. Chiaromonte 84 - P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, nonostante fosse squalificato, dichiarando falsamente le generalità del sig. Orofino Giuseppe, altro calciatore tesserato per la medesima società, ma di fatto assente;
- **DE NIGRIS Carlo** all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell'art. dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1, del vigente C.G.S., per aver preso parte alla gara A.S.D. Chiaromonte 84 - P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, nonostante fosse squalificato, dichiarando falsamente le generalità del sig. Trupa Domenico, altro calciatore di fatto assente;
- La **Società A.S.D. CHIAROMONTE 84 (matricola 9447933)** per responsabilità diretta ed oggettiva, per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/06/2019 ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le azioni ed i comportamenti posti in essere dai propri Presidente, Dirigente e calciatori, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **21 DICEMBRE 2019**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 vigente C.G.S.** regolata;

Che in quella sede l'**Avv. MICHELE SIBILLANO** per la **PROCURA FEDERALE**, dato preliminarmente atto dell'avvenuta comunicazione a tutti gli interessati del **Deferimento**, ne illustrava i motivi e formulava le seguenti richieste per:

- **MONTEMURRO GIOVANNI**, inibizione per **mesi 3 (TRE)**;
- **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO**, inibizione per **anni 1 (uno)**;
- **DE VINCENZO FRANCESCO**, squalifica per **6 (sei) giornate**;

- **DE NIGRIS CARLO**, squalifica per **6 (sei) giornate**;
- **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84**, comminarsi € 500,00 di ammenda e punti **1 (uno)** di penalizzazione in classifica.

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nell'aggiornata udienza dell'**08/01/2020**, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento de quo** per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno dei **Deferiti** ascritti;

Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione di tutti gli incolpati e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentono di accertare l'insussistenza agli atti del procedimento di elementi utili ad abilitare questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di **Deferimento** compendiate;

Rilevato come, dall'acquisita documentazione e in particolare dalle dichiarazioni in sede di audizione innanzi a **Collaboratore** della **PROCURA FEDERALE** da parte di **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO**, all'epoca dei fatti **Vice Presidente** nonché **Dirigente Accompagnatore** della **A.S.D. CHIAROMONTE 84** rese, sia emerso come lo stesso in ragione di quanto da lui verbalizzato e che per relazione in questa sede viene interamente richiamato, abbia senza reticenze riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai fatti contestatigli;

Acclarata, pertanto e in ragione della natura pienamente confessoria delle dichiarazioni in sede investigativa rilasciate, la totale responsabilità di **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO** in ordine agli eventi nell'atto di **Deferimento** ascrittigli per aver con la sua condotta, per quanto dall'approfondita lettura della documentazione dalla **PROCURA FEDERALE** esibita emerso, integrato la contestata violazione degli **artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6** del **C.G.S.** all'epoca dei fatti in vigore e oggi trasfuso negli **artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2 e 32, comma 7**, del vigente **C.G.S.** sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'**art. 61, commi 1 e 5 N.O.I.F.**;

Riconosciuta, nondimeno, sussistente la responsabilità dei calciatori **DE NIGRIS CARLO** e **DE VINCENZO FRANCESCO**, in ordine ai fatti loro contestati, per aver con il proprio comportamento, certamente condizionato e temperato dalle insistenti e documentate pressioni esercitate dal **Dirigente** del **Sodalizio** per il quale risultavano tesserati, concorso alla determinazione degli eventi oggetto di **Deferimento**, con conseguente **violazione dell'art. 1 bis comma 1** del **C.G.S.** in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'**art. 4 comma 1**, del vigente **C.G.S.**;

Considerato, ancora, come dall'esame del voluminoso carteggio dalla **PROCURA FEDERALE** prodotto sia stato possibile verificare la responsabilità di **MONTEMURRO GIOVANNI** già **Presidente** della **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84**, per la violazione degli **artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6** del **C.G.S.** all'epoca dei fatti in vigore e oggi trasfuso negli **artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2 e 32, comma 7**, del vigente **C.G.S.** se non altro a titolo di omessa vigilanza riguardo la condotta dal proprio **Dirigente** **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO** perpetrata;

Accertata, nondimeno, come sussistente la responsabilità diretta e oggettiva della **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84** per la violazione delle norme di cui agli **artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6** **C.G.S.** all'epoca dei fatti **in vigore**, oggi trasfusi negli **artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2, e 32, comma 7**, del **vigente C.G.S.**, e ancora per violazione dell'**art. 4, commi 1 e 2**, **C.G.S.** in vigore fino al **16/06/2019** e oggi assorbiti nell'**art. 6, commi 1 e 2** del **vigente C.G.S.**, per le azioni e i comportamenti posti in essere dai propri **Presidente, Dirigente** e **Calciatori**, così come riportati nei sopradescritti capi di incolpazione;

Osservato, ancora, come tutti i **Deferiti (Società, Dirigenti e Calciatori)**, secondo **Giurisprudenza** di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debbano essere sanzionati per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all'**art. 22, comma 1 vigente C.G.S.**, in forza del quale *ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;*

Stimato come, in dipendenza della circostanza che la gara oggetto di procedimento era valevole per il **Campionato Provinciale Under 17, Categoria** questa nella quale, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti, particolare attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella coltivazione e applicazione a fini pedagogici ed educativi di principi di lealtà, correttezza e probità, gravissimo debba qualificarsi il comportamento da **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO** tenuto e quindi della **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84** a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati e conseguentemente alcun esimente atto a giustificare un'ipotetica attenuazione della sanzione possa essere nella presente sede deliberativa riconosciuta, con conseguente necessità di procedere all'integrale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nei confronti di **Dirigenti** e **Sodalizio** formalizzate;

Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, pur in presenza di elementi oggettivamente violativi del vigente **Regolamento**, la giovane età dei **Deferiti DE VINCENZO FRANCESCO** e **DE NIGRIS CARLO** e l'accertata emersione di circostanze maturate al di fuori di loro effettive, libere e consapevoli scelte, possano essere, se non altro a titolo di elementare buon senso, apprezzate quali attenuanti e abilitare, conseguentemente, questo **Collegio** all'applicazione nei loro confronti di più mitigate sanzioni, che si devono intendere comunque mirate a fini educativi e riabilitativi invece che meramente punitivi, rispetto a quelle dalla **PROCURA FEDERALE** richieste e ritenute eccessivamente afflittive;

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. MICHELE SIBILLANO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **MONTEMURRO GIOVANNI**, inibizione per mesi 4 (quattro), di cui 1 (uno) per violazione dell'**art. 22, comma 1, G.C.S. vigente;**
- **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO**, inibizione di anni 1 (uno) più inibizione di mesi 1 (uno) per violazione dell'**art. 22, comma 1, G.C.S. vigente;**
- **DE VINCENZO FRANCESCO**, squalifica per 4 (quattro) giornate di cui 1 (una) per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S. vigente;**
- **DE NIGRIS CARLO**, squalifica per 4 (quattro) giornate di cui 1 (una) per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S. vigente;**
- **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84**, ammenda di Euro 600,00, (seicento/00), di cui € 100,00 (cento/00) per violazione dell'**art. 22, comma 1, vigente G.C.S. e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica;**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 10/01/2020

IL SEGRETARIO
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(Antonio DI BENEDETTO)